



IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

R.G. Concordato 6 /2017

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Lucia De Bernardin	Presidente f.f. rel.
Dott. Alessandro Laurino	Giudice
Dott. Alessandra Bellia	Giudice

DECRETO

Visto il ricorso contenente la proposta di concordato e il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché i documenti allegati, depositati il 02/10/2017 da spa in liquidazione;

visto il decreto collegiale del 19/10/2017 e vista la memoria di chiarimenti del 06/11/2017;

viste le note del Pubblico Ministero del 09-10/11/2017;

visto il decreto collegiale del 20/11/2017 e vista la memoria di chiarimenti del 01/12/2017;

viste le note del commissario giudiziale del 07/12/2017;

Vista la deliberazione assunta dal liquidatore unico della società ricorrente *ex art.152 co.2, lett. B)* l.f.;

vista la relazione *ex art. 161, comma 3, l.fall.* redatta da professionista indipendente iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Alessandria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., che attesta la veridicità dei dati aziendali esposti dalla società e la fattibilità del piano;

rilevato che risulta presentata proposta ai sensi dell'art.182 *ter* l.f.;



rilevato che la società istante ha prospettato il raggiungimento della soddisfazione di almeno il 20% del ceto chirografario tramite la liquidità che si dovrebbe ricavare dalla vendita di due immobili messi a disposizione dei creditori sociali da uno dei soci della società;

rilevato che, quanto alle modalità di attuazione di tale apporto del terzo, la proposta di concordato:

a) immagina che entro trenta giorni dalla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo il socio proprietario dei beni offerti ai creditori provveda a istituire, con atto di notaio, un vincolo di destinazione *ex art.2645 ter c.c.* sui predetti beni, non revocabile senza il consenso degli organi della procedura a favore della società in concordato e dei suoi creditori; b) chiarisce che, unitamente al predetto vincolo di destinazione, il socio conferirebbe una procura irrevocabile a vendere gli immobili in favore del nominando liquidatore; c) individua l'interesse meritevole di tutela nella soddisfazione dei: “creditori non muniti di causa di prelazione [...] della propria pretesa con le modalità previste nel piano”;

ritenuto che malgrado le perplessità espresse da parte della giurisprudenza di merito in ordine alla possibilità di prevedere l'apporto del terzo tramite costituzione del vincolo *ex art.2645 ter c.c.* “puro” (ossia svincolato da atti di trasferimento della proprietà dei beni su cui viene istituito il vincolo, cfr. per tutti: Tribunale di Reggio Emilia, sez. fall., decreto del 18/12/2013, in www.ilcaso.it), si ravvisano indici normativi –segnatamente nella normativa fiscale- nel senso della configurabilità di atti di destinazione svincolati da atti di trasferimento;

ritenuto che depongono in tal senso:

a) l'art.2 co.47 d.l.262/2006 che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni: i) sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito; ii) sulla costituzione di vincoli di destinazione;

b) il co.49 del d.l. innanzi citato che ha stabilito le aliquote applicabili per: i) donazioni; ii) atti di trasferimento a titolo gratuito dei beni; iii) costituzione di vincoli di destinazione;

c) l'art.6 della l.112/2016 che ha previsto che: “I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da



vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile (...) istituiti in favore delle persone con disabilità grave (...) sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni”;

ritenuto che la previsione di possibile imposizione fiscale rispetto anche alla mera istituzione del vincolo di destinazione (e quindi a prescindere dal suo collegamento con un trasferimento della proprietà) consente di inferire una volontà del legislatore di attribuire alla disposizione di cui all'art.2645 *ter* c.c. le caratteristiche di un istituto di diritto sostanziale;

ritenuto che conforta la superiore conclusione anche la posizione della Corte di Cassazione in ordine alle citate disposizioni fiscali e secondo cui: “5.- *Con disposizione innovativa, il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 (...), come convertito, prescrive che "è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione (...)* 5.1.- *Il tenore della norma evidenzia che l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sè, sulla costituzione dei vincoli.* 5.2.-*Vincoli, che, come sostengono sentenza e controricorrente, designano non negozi, bensì l'effetto giuridico di destinazione, mediante il quale si dispone, ossia si pone fuori da sè (e non necessariamente in favore di altri da sè) un bene, orientandone i diritti dominicali al perseguimento degli obiettivi voluti: alla disposizione non è coesistente l'attribuzione a terzi, in quanto mercè la destinazione si modula, non si trasferisce il diritto.* 6.- *L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D.Lgs. n. 346 del 1990 (in quanto compatibili: D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 50, come convertito), ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e sulle donazioni.* 6.1.- *Ciò in quanto nell'imposta in esame, a differenza che in quella tradizionale, il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del*

IL CASO.it



diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impovertirsi. 6.2.- Se questa imposta abbisognasse del trasferimento e, quindi, dell'arricchimento, essa sarebbe del tutto superflua, risultando sufficiente quella classica sulle successioni e sulle donazioni, nelle quali il presupposto d'imposta è, giustappunto, il trasferimento, quantunque condizionato o a termine, dell'utilità economica ad un beneficiario: si prospetterebbe, in definitiva, l'interpretatio abrogans della disposizione in questione (...) 8.- Ciò posto, il legislatore, evocando soltanto l'effetto, ha inequivocabilmente attratto nell'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo. 8.1.- Tra questi, vanno annoverati anche gli atti di destinazione contemplati dall'art. 2645 ter c.c., che, sebbene sia precipuamente volto a disciplinare la pubblicità dell'effetto destinatorio e gli effetti - specialmente di opponibilità ai terzi - da questa derivanti, finisce col delineare un atto con effetto tipico, reale, perchè inerente alla qualità del bene che ne è oggetto, sia pure con contenuto atipico purchè rispondente ad interessi meritevoli di tutela, assurgendo per questo verso a norma sulla fattispecie. 8.2.- La norma risponde difatti all'esigenza di rendere tipica la volontà destinatoria; se così non fosse, essa sarebbe inutile, essendo già consentito dal principio di libertà, proprietaria e negoziale, di fare l'uso che si crede dei propri beni e, quindi, anche di impiegarli per determinate finalità..”

(Cassazione civile sez. VI, 24/02/2015, n. 3735; nello stesso senso: Cassazione civile sez. VI, 25/02/2015, n. 3886);

ritenuto che –ammessa in astratto la possibilità di istituire un vincolo di destinazione ex art.2645 ter c.c. svincolato da un atto di trasferimento- occorre verificare se l’istituto sia invocabile per ottenere l’effetto di vincolare un bene del disponente alla soddisfazione dei creditori di un diverso soggetto; rilevato che la problematica involge due diversi profili: a) la configurabilità di una meritevolezza dell’interesse ex art.1322 c.c. richiesta dall’art.2645 ter c.c. nell’ipotesi in cui beneficiario della destinazione sia un ente; b) la compatibilità di una simile ricostruzione col principio di responsabilità patrimoniale di cui all’art.2740 c.c. del terzo che istituisce il vincolo;



ritenuto che, quanto al primo degli indicati profili, tramite il proprio apporto economico il terzo rende possibile per la proponente l'accesso alla procedura di concordato (altrimenti precluso per cui della mancata soddisfazione del ceto chirografario nella misura minima del 20%);

ritenuto che un simile interesse si profila in linea col più recente evolversi della legislazione della crisi d'impresa e della preferenza che l'ordinamento accorda alla soluzione concordataria piuttosto che al fallimento;

ritenuto, quindi, sussistente il profilo della meritevolezza dell'interesse perseguito con la creazione del vincolo, conformemente –peraltro- a quanto ritenuto anche da altro ufficio di merito in ipotesi similare (cfr. Tribunale di Lecco, decreto del 26/04/2012, in www.ilcaso.it; in senso analogo anche: Tribunale di Ravenna, 22/05/2014, in www.ilcaso.it);

ritenuto, quanto al secondo dei citati profili, deve rilevarsi come un eventuale pregiudizio dei creditori del terzo per effetto della costituzione del vincolo di destinazione appare efficacemente tutelabile tramite l'esperimento dell'azione revocatoria *ex art.2901 cc* ovvero il ricorso all'istituto di cui all'*art.2929 bis c.c.*, trattandosi di atto a titolo gratuito;

ritenuto, in conclusione, che allo stato non si profilano elementi per ritenere inammissibile la proposta di concordato depositata;

che la società debitrice va invitata a:

- a) depositare presso la cancelleria del Tribunale entro il termine di cui in dispositivo la somma ivi indicata, presumibilmente necessaria per fare fronte al 30% delle spese dell'intera procedura, all'uopo costituendo libretto bancario di deposito intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato;
- b) consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili fiscali e obbligatorie;
- c) depositare in Cancelleria entro il termine di cui in dispositivo le scritture contabili, onde consentire l'annotazione di cui all'art. 170 l.fall e tenere a disposizione del commissario giudiziale le dette scritture contabili, alla luce del dettato dell'art. 170, comma 2, l.fall.;



visti gli artt. 160, 161, 162 e 163 l.fall.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE con sede in Catania via .

Delega alla procedura la dott.ssa Lucia De Bernardin.

Conferma la nomina a Commissario Giudiziale dell'avvocato Salvatore Nicolosi.

Dispone che i creditori siano convocati per l'adunanza del giorno 19/04/2018 alle ore 10.30, e che il presente decreto sia comunicato, a cura del Commissario giudiziale, a tutti i creditori entro il 10/01/2018.

Stabilisce che entro giorni quindici, a decorrere dal deposito del presente provvedimento, la società ricorrente depositi in cancelleria la somma di € 1.200.000, necessaria per le spese della procedura, all'uopo costituendo libretto bancario di deposito intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice Delegato, con espresso avvertimento che, decorso invano tale termine, l'ammissione alla procedura sarà revocata.

Manda al Cancelliere per le comunicazioni e notificazioni ex art.166 l.fall., nonché per la comunicazione al Commissario, al Pubblico Ministero e all'istante il fallimento.

Catania, lì 14/12/2017

IL PRESIDENTE F.F.

Dott. Lucia De Bernardin

